

Non entro nel merito delle opposte posizioni morali che — proprio perché pre-politiche, non fungibili, «non negoziabili» — non posso che rispettare. Posso, però, analizzare «il caso», in punto di diritto, senza essere arruolato fra i berluscones o fra gli anti-berluscones?

Primo: nel nostro Ordinamento vige il «principio di tassatività dei reati» ed eventuali cause di giustificazione (legittima difesa, eccetera); in assenza di una legge, è il Parlamento che decide promulgandone una.

Secondo: il nostro Ordinamento non prevede il «testamento biologico», contemplato da altri Ordinamenti (la volontà dell'interessato, manifestata per iscritto, di essere «aiutato a morire» qualora cadesse in stato di totale disabilità).

Terzo: un parente di disabile dice che il proprio consanguineo — prima della menomazione — avrebbe espresso «verbalmente» tale volontà.

Quarto: il potere giudiziario (Cassazione e Corte d'Appello di Milano, che fissa le procedure di esecuzione della sentenza della Cassazione) decide che — malgrado il principio di tassatività, l'assenza di una legge e quella del testamento — si possa procedere.

Quinto: il Parlamento ricorre alla Corte costituzionale contro la Cassazione per «conflitto di attribuzione» (si sarebbe arrogata un potere che non ha introducendo nuove cause di giustificazione).

Sesto: la Procura di Milano impugna la «sentenza» della Corte d'Appello, ma la Cassazione ritiene inammissibile l'impugnazione. (Qui sorge un primo dubbio: un provvedimento, formalmente giurisdizionale, può avere valore di sentenza se non è impugnabile e non vi è stato contraddittorio?).

Settimo: la Corte costituzionale respinge il ricorso del Parlamento perché «inammissibile».

Ottavo: il presidente della Repubblica si attiene alla sentenza della Cassazione, registra quella della Corte costituzionale e informa il capo del governo che, allo stato degli atti, non controfirmerà il decreto in discussione in Consiglio dei ministri che prevede la sospensione delle procedure che porterebbero il disabile alla fine.

Nono: il presidente del Consiglio accusa quello della Repubblica di non lasciarlo governare. Decimo: i giuristi si dividono. C'è chi dice che la sentenza della Cassazione — che autorizza i medici a sospendere l'alimentazione del disabile — «fa giudicato», cioè non è modificabile, e sostengono che l'intervento del governo viola la separazione dei poteri. C'è chi dice che è, invece, un provvedimento di «volontaria giurisdizione» — per sua natura revocabile — in quanto emesso rebus sic stantibus. (In ipotesi, se il disabile si fosse risvegliato, si sarebbe continuato a procurarne la fine solo perché la sentenza sarebbe definitiva?).

Conclusione. Il giudiziario ha supplito all'assenza del legislativo, violando la separazione dei poteri. I politici hanno invaso la «zona grigia» dell'etica sociale — dove l'Individuo risolve certi problemi dell'esistenza nel chiuso della sua libertà di coscienza — violandone l'autonomia. È la fotografia di un Paese illiberale.